

Un quesito sull'attività di smaltimento rifiuti non autorizzata in vigore del D.P.R. 915/1982 ed il rilievo penale permanente

Domanda: L'attività di smaltimento rifiuti esercitata senza autorizzazione in vigore del D.P.R. 915/1982 è penalmente sanzionabile?

Risposta: (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): va ricordato che il D.P.R. 915/1982 aveva introdotto un sistema in materia di smaltimento dei rifiuti improntato a un regime autorizzatorio presidiato da sanzione penale in caso di violazione (in specie gli articoli 6, 16, 25 e 26 del D.P.R. in questione).

Nel contempo era stata dettata una norma transitoria per consentire la regolarizzazione della posizione di chi, prima di tale intervento normativo, svolgeva queste attività di smaltimento rifiuti che, in forza di esso, venivano ora a necessitare dell'autorizzazione. L'articolo 31, infatti, quale norma transitoria, concedeva tre mesi di tempo (fino al 15 marzo 1983) per presentare la domanda di autorizzazione, sanzionando l'eventuale omissione. La natura transitoria dell'art. 31 cit. ne ha fatto un reato tipico del periodo transitorio, trascorso il quale è stato sostituito e assorbito dal reato di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R. 915/1982.

I testi normativi che si sono succeduti al D.P.R. 915/1982 (D.Lgs. n. 22/1997 e Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006) **hanno poi mantenuto saldamente il sistema autorizzatorio, continuando a prevedere come reato lo smaltimento di rifiuti senza autorizzazione, conferendo quindi una natura strutturale e permanente al rilievo penale di tale condotta** (si veda in questo senso: Cassazione Penale – Sez. III – sentenza del 23 luglio 2015. n. 32360).

Pubblicato il 5 agosto 2015

In calce il testo della Cassazione Penale sentenza del 23 luglio 2015. n. 32360

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI

Dott. LORENZO ORILIA

Dott. SANTI GAZZARA

Dott. CHIARA GRAZIOSI

Dott. ALESSIO SCARCELLA

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 16/06/2015

- Presidente - SENTENZA
N. 1383/2015

- Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 27168/2014

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VETERE PIERINO N. IL 29/06/1945

avverso l'ordinanza n. 120/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
02/05/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette/SENTITE le conclusioni del PG Dott. *vigore*

Udit i difensor Avv.;



27168/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 maggio 2014 il gip del Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza, presentata da Vetere Pierino, di revoca per l'abolizione del reato di cui all'articolo 31 d.p.r. 915/1982 del decreto penale nei suoi confronti emesso dal Pretore di Torino in data 19 maggio 1984.

2. Ha presentato ricorso il difensore, adducendo violazione di legge penale, in quanto erroneamente il gip ha ritenuto che il reato di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione non sia stato abrogato. In realtà, l'articolo 31, comma 1, d.p.r. 915/1982, in forza del quale era stato emesso il decreto penale di condanna, non aveva ad oggetto l'attività di smaltimento dei rifiuti, bensì lo smaltimento senza autorizzazione, e nel caso di specie al Vetere "si è solo rimproverato...il mero ritardo della richiesta", fatto diverso dallo smaltimento senza tempestivo provvedimento di autorizzazione. La norma, e tutto l'impianto del d.p.r. che la conteneva, è stata abrogata dal d.lgs.22/1997 (articolo 56), e la giurisprudenza di legittimità avrebbe ritenuto che tale decreto non avrebbe previsto per il periodo transitorio alcun reato analogo quanto alla simile fattispecie dell'articolo 32 d.p.r. 915/1982.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

Il gip, nell'ordinanza impugnata, ha rilevato che nel decreto penale l'imputato era stato condannato "per avere...all'epoca dell'entrata in vigore della legge smaltimento rifiuti, omesso di presentare domanda di autorizzazione" per la sua attività di smaltimento di rifiuti, e quindi che il fatto penalmente rilevante, accertato e sanzionato con il decreto suddetto, è consistito nel non avere il Vetere presentato la domanda nel termine di 3 mesi dall'entrata in vigore dell'intervento legislativo, pur effettuando attività di smaltimento quando la legge era entrata in vigore; pertanto, osserva il gip, il decreto penale è stato emesso in conformità alla previsione dell'articolo 31, comma 1, d.p.r. 915/1982 ("Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività di smaltimento dei rifiuti per le quali è prevista apposita autorizzazione, è tenuto a presentare entro tre mesi dalla predetta data domanda all'autorità competente..."). E, dal momento che, anche dopo l'intervento abrogativo del d.lgs. 22/1997 è rimasto reato lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione, conclude il gip che "non si è di fronte a un fenomeno di abrogazione di legge incriminatrice che importi la revoca della pronuncia di condanna".



L'impostazione del gip risulta aderente al quadro normativo. L'articolo 31 d.p.r. 915/1982 si inseriva in un decreto che introduceva un sistema in materia di smaltimento dei rifiuti improntato a un regime autorizzatorio presidiato da sanzione penale in caso di violazione (v. in specie gli articoli 6, 16, 25 e 26 del d.p.r. in questione), dettando quindi una norma transitoria per consentire la regolarizzazione della posizione di chi, prima di tale intervento normativo, svolgeva attività che in forza di esso venivano a necessitare autorizzazione. L'articolo 31, infatti, quale norma transitoria, concedeva tre mesi di tempo (fino al 15 marzo 1983) per presentare la domanda di autorizzazione, sanzionando l'eventuale omissione. La natura transitoria della norma, destinata quindi ad esaurirsi il 15 marzo 1983, ne ha fatto, pertanto, un reato tipico del periodo transitorio, trascorso il quale è stato sostituito e assorbito dal reato di cui all'articolo 25 dello stesso decreto (cfr. Cass. sez. III, 12 gennaio 1995 n. 1432; Cass. sez. III, 29 settembre 1987 n. 657). Non è stato dunque oggetto dei successivi interventi abrogativi, e in particolare dell'articolo 56 d.lgs 22/1997 che ha abrogato il d.p.r. 915/1982, proprio perché, per sua natura, era già venuto meno, vale a dire non poteva essere nuovamente espunto dall'ordinamento. D'altronde, come evidenzia pur sinteticamente il gip nella ordinanza impugnata, i testi normativi che si sono succeduti al d.p.r. 915/1982 (d.lgs. 22/1997 e d.lgs. 152/2006) hanno mantenuto saldamente il sistema autorizzatorio, continuando a prevedere come reato lo smaltimento di rifiuti senza autorizzazione, conferendo quindi una natura strutturale e permanente al rilievo penale di tale condotta (così, significativamente, è stato affermato proprio anche al riguardo dell'ulteriore norma transitoria di cui all'articolo 32 d.p.r. d.p.r. 915/1982: Cass. sez. III, 17 novembre 1998-13 gennaio 1999 n. 280, che così condivisibilmente rettifica il più risalente arresto invocato nel ricorso, Cass. sez. III, 9 ottobre 1997 n. 9157).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 16 giugno 2015

Il Consigliere Estensore

Chiara Graziosi

Il Presidente

Claudia Squassoni

